

2-1-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

ALLEGATO 2

**Scheda di indagine sulle condizioni sanitarie — prima parte****IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO**

1. Data di compilazione

2. Codice Fiscale

3. Cognome  4. Nome

5. Data di nascita       6. Sesso

7. Luogo di nascita: Comune  8. Prov.

9. Luogo di residenza: Comune  10. Prov.    
(al momento di inizio della campagna di monitoraggio)

11. Indirizzo  12. Telefono

12. Professione abituale (o principale)

13. Località  e data delle missioni svolte:

a.  dal         al

b.  dal         al

c.  dal         al

d.  dal         al

14. Tipo di missione (M= militare; C= civile) ed attività/mansione svolta

a.   M  C

b.   M  C

c.   M  C

d.   M  C

2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

## ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

*(Sezione da compilare a cura del medico)*

14. Indicare le principali patologie di rilievo per la campagna di monitoraggio occorse nella storia clinica del paziente prima della missione svolta ed il relativo anno di insorgenza.

a. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

d. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2-1-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

**Scheda di indagine sulle condizioni sanitarie — seconda parte**

Data di compilazione

Codice Fiscale **ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA***(Sezione da compilare a cura del medico)*

15. Indicare le patologie di rilievo occorse nella storia clinica del paziente ed il relativo anno di insorgenza:

- Nel corso della missione o dopo il rientro della missione se trattasi di prima visita
- Nel periodo trascorso dalla precedente visita se trattasi di visita successiva alla prima.

a. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

d. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**STATO DI SALUTE ATTUALE***(Sezione da compilare a cura del medico)*

16. Sono state riscontrate patologie in atto?

(si = 1; no = 2)

☐

17. Se sì specificare quali:

a. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

18. Sono state registrate alterazioni nei valori delle indagini di laboratorio? (si = 1; no = 2)

☐

19. Se sì specificare quali:

a. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

20. Ulteriori accertamenti eseguiti e loro risultati:

---

---

---

21. Osservazioni ulteriori (eventuali terapie in atto, variazioni rilevanti nei comportamenti, interruzioni spontanee di gravidanza, patologie dei nati, ecc.):

---

---

---

---

Denominazione della struttura sanitaria

---

Nome e cognome del medico compilatore

---

Telefono del medico compilatore

---

Firma del medico compilatore

**Informativa ai sensi della legge n° 675 del 31/12/1996**

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente (legge n° 675 del 31/12/1996 e successive integrazioni), la informiamo che i dati personali da Lei forniti, a mezzo del presente questionario, saranno utilizzati al fine di verificare l'effettiva incidenza di patologie di diversa natura sul personale civile e militare che ha soggiornato a qualunque titolo in Bosnia-Herzegovina o Kosovo dal 1° agosto 1994.

I dati personali da Lei comunicati saranno utilizzati nel pieno e assoluto rispetto delle norme vigenti, raccolti e conservati nella banca dati del Centro di Raccolta ed Elaborazione Dati del Ministero della salute, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e dell'Istituto Superiore di Sanità e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione, se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Quale soggetto interessato Ella ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della suddetta Legge ed in particolare di avere conferma dell'esistenza dei dati che possono riguardarla, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge e di ottenere l'aggiornamento e la modifica dei dati personali che la riguardano, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa.

I titolari del trattamento dei dati in questione sono il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e l'Istituto Superiore di Sanità ed il responsabile di detti dati è il Centro di Raccolta ed Elaborazione Dati.

**Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Il sottoscritto avendo letto e compreso la suddetta informativa, autorizza la trattazione dei propri dati sanitari personali. Resta inteso che tali dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione se non nei casi previsti dalla Legge e con le modalità da questa consentite.

Data

Firma dell'interessato per accettazione

---



1-3-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 50

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6) recante: «*Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*».

## AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2001 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

## Art. 1.

*Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace*

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio 2000.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno - 30 novembre 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,

n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;

d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al miglioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

## Art. 2.

*Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

## Art. 2-bis

*Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi*

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di

zi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 12 dicembre 1996, n. 662.

#### Art. 3.

*Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo*

Nell'ambito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, è autorizzato il contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 10 milioni.

#### Art. 4.

*Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea*

Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale italiano alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettera c) del decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.

Sono convalidate le attività preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 4-bis.

*Monitoraggio sanitario*

È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione alle missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei fami-

liari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

#### Art. 4-ter.

*Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio*

1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti

1-3-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 50

da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

## Art. 5.

## Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" dello sfato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;

c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello sfato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonché l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 6.

## Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«TABELLA  
(art. 5, comma 1, lettera b)

Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2001 alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388

Milioni di lire

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p) ..... 20.000

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) ..... 20.000

Ministero della pubblica istruzione:

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810) ..... 20.000

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade. Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) ..... 20.000

Ministero della sanità:

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p) ..... 4.639

Ministero dell'ambiente:


Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (art. 1-bis, comma 5; e art. 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240) ..... 10.000».

01A2116



ALLEGATO 4

MOD. 5 - U.G.



**IL MINISTRO DELLA SALUTE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELLA DIFESA**

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, che all'art. 4-bis dispone la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto, nonché l'attuazione di controlli sulle sostanze alimentari importate dai predetti territori;

Visto l'Accordo del 30 maggio 2002 tra Governo, regioni e province autonome (di seguito denominato "Accordo") sulla realizzazione della indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria;

Visto il decreto 22 ottobre 2002 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno, che stabilisce, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità, le condizioni ed i criteri per lo svolgimento delle attività previste dal decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27;

Considerato che il citato Accordo, tra l'altro, demanda al Ministro della salute di costituire con apposito decreto, emanato con il concerto del Ministro della difesa, un comitato scientifico, cui sono affidati specifici compiti individuati dall'Accordo medesimo e del quale fanno parte rappresentanti delle istituzioni responsabili della predetta campagna di monitoraggio sanitario;

Considerato che lo stesso Accordo stabilisce che il suddetto comitato scientifico si avvale di un centro raccolta ed elaborazione dati e di una segreteria organizzativa, oltreché del supporto di consulenze e collaborazioni esterne;

PER COPIA CONFORME  
Sig.ra Anna Maria Cattaino  
Specialista am.m. cont.  
*Anna Maria Cattaino*

Acquisiti i nominativi dei rappresentanti designati dalle Amministrazioni chiamate a far parte del citato comitato scientifico;

Visto il decreto 16 luglio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, tra l'altro, viene istituito il capitolo, di nuova istituzione, n. 3376 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003: "Spese per l'attivazione, anche mediante consulenze e collaborazioni esterne, del centro di raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dei dati acquisiti con la campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato o operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza sanitaria";

Considerata la necessità di dare applicazione al predetto Accordo nella parte che prevede la costituzione di un comitato scientifico - con finalità e modalità operative specificate nell'Accordo medesimo - e delle citate strutture di supporto;

#### DECRETA:

##### Art. 1

1. Il comitato scientifico di cui in premessa è come di seguito composto:

a) in rappresentanza del Ministero della difesa:


- contrammiraglio medico Dr. Mario TARABBO, Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;
- colonnello medico Dr. Mario Stefano PERAGALLO, Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria del Ministero della difesa;

b) in rappresentanza del Ministero dell'interno:

- Dr. Vito GIANNOTTI, primo dirigente medico del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- Dr.ssa Marina MARINO, medico capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

c) in rappresentanza del Ministero della salute:

- Prof. Franco MANDELLI, Direttore della Cattedra di Ematologia dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza";
- Dr. Fabrizio OLEARI, Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, con funzioni di coordinamento;




- Dr. Giuseppe FILIPPETTI, Direttore dell'Ufficio XIV della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
- d) in rappresentanza delle regioni e delle province autonome:
  - Prof. Giuseppe COSTA, Professore Ordinario di Igiene nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino, Direttore del Servizio di riferimento regionale per l'Epidemiologia, Esperto della Regione Piemonte;
  - Prof. Fabio BARBONE, Direttore scientifico del Centro di riferimento oncologico di Aviano, Esperto della Regione Friuli-Venezia Giulia;
  - Prof. Giorgio ASSENNATO, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Bari, Esperto della Regione Puglia;
- e) in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità:
  - Dr. Paolo AURELI, Direttore del Laboratorio di Alimenti dell'Istituto superiore di sanità;
  - Dr. Martino GRANDOLFO, Dirigente di Ricerca del Laboratorio di Fisica dell'Istituto superiore di sanità.

## Art. 2

1. Il comitato scientifico di cui all'art. 1:
  - svolge ogni attività utile al monitoraggio delle condizioni di salute e della valutazione dell'eventuale impatto sullo stato di salute di cittadini italiani in relazione alla permanenza a qualunque titolo nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo;
  - comunica i risultati della campagna di monitoraggio mediante la produzione di relazioni intermedie quadrimestrali e di una relazione finale.
2. Il comitato scientifico di cui al precedente comma 1 si avvale del centro raccolta ed elaborazione dati di cui all'art. 3 e della segreteria organizzativa di cui all'art. 5 oltreché del supporto di consulenze e collaborazioni esterne.

## Art. 3


1. Il centro raccolta ed elaborazione dati di cui all'art. 2 è come di seguito composto:
  - Sig. Giorgio DE CRISTOFARO, esperto del settore statistico-informatico della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;



- Dr.ssa Anna Maria DE MARTINO, dirigente medico di I livello della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
  - Dr. Fulvio NANNI, dirigente medico di I livello della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
  - Dr. Lorenzo SPIZZICHINO, coordinatore del settore statistico-informatico della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
  - Dr.ssa Stefania VASSELLI, coordinatore del settore statistico-informatico della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.
2. I componenti del centro raccolta ed elaborazione dati partecipano come auditori ai lavori del comitato scientifico di cui all'art.1.

## Art. 4

1. Sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico di cui all'art. 1, il centro raccolta ed elaborazione dati di cui all'art. 3:
- realizza un apposito "software" per la raccolta, l'invio e l'elaborazione dei dati;
  - riceve mensilmente dalle strutture militari e dalle strutture dei Dipartimenti di pubblica sicurezza preposte alla compilazione della scheda di indagine prevista dall'Accordo richiamato in premessa le schede stesse e i referti di laboratorio;
  - riceve, tramite apposito "software", dalle regioni e dalle province autonome, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, su supporto informatico o per via telematica, le schede di indagine e i referti di laboratorio dei soggetti rientranti nella campagna di monitoraggio sanitario;
  - acquisisce le schede di indagine e i referti di laboratorio e provvede alla loro archiviazione per tutta la durata della campagna di monitoraggio sanitario;
  - effettua l'analisi dei dati secondo le indicazioni contenute nel predetto Accordo ed adotta ogni altra iniziativa di studio ed elaborazione dei dati stessi utile agli scopi dell'indagine;
  - cura il passaggio delle informazioni sanitarie relative ai soggetti rientranti nella campagna di monitoraggio nei casi e secondo le modalità previsti dall'Accordo citato in premessa;
  - riceve le segnalazioni, secondo le modalità stabilite dall'Accordo, dei casi di decesso da causa patologica dei soggetti che hanno operato nei territori interessati dal 1° agosto 1994;



PER COPIA CONFORME  
Sig.ra Anna Maria Cattaino  
Specialista amm.vo cont.

*Anna Maria Cattaino*


- acquisisce e registra nella scheda di decesso prevista dall'Accordo i dati minimi necessari relativi al soggetto deceduto stabiliti dall'Accordo medesimo;
  - individua i "persi", come definiti dall'Accordo, attraverso la verifica delle schede di indagine mancanti dopo il primo invio e contatta le strutture sanitarie preposte all'effettuazione degli accertamenti sanitari per un eventuale riscontro e per i successivi necessari passi;
  - acquisisce dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno la lista dei soggetti eleggibili - ovvero dei soggetti già appartenenti ai ruoli di tali Dicasteri, che rispondono ai criteri di arruolamento nell'indagine, non più in servizio - e provvede al trattamento dei non rispondenti ovvero dei soggetti eleggibili che non siano entrati nella campagna di monitoraggio entro i termini previsti.
2. Il centro di cui all'art. 3 si avvale - per la raccolta, l'elaborazione, l'interpretazione e la valutazione dei dati acquisiti con la campagna di monitoraggio sanitario prevista dall'Accordo - di apposite strutture di supporto, anche ricorrendo a consulenze e collaborazioni esterne.

## Art. 5

1. La segreteria organizzativa di cui all'art. 2 è svolta dalla Sig.ra Anna Maria CATTAINO, specialista del settore amministrativo-contabile della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

## Art. 6

1. Le spese per l'applicazione del presente decreto gravano sul capitolo n. 3376 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003: "Spese per l'attivazione, anche mediante consulenze e collaborazioni esterne, del centro di raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dei dati acquisiti con la campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato o operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza sanitaria", istituito con il decreto 16 luglio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze citato in premessa.



1. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute per gli adempimenti di competenza.

Roma, 10 NOV. 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE



IL MINISTRO DELLA DIFESA



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

presso il MINISTERO DELLA SANITA'

Preso nota al n.ro 1644

del Registro "Visti Sanplici"

Roma, li 9-12-2003





IL DIRETTORE

f.to Antonino BIANCO



PER COPIA CONFORME  
Sig.ra Anna Maria Cattaino  
Specialista amministrativa cont.



*Ministero della Salute*DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE  
E DELLA COMUNICAZIONE

Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VII

*N.° DEPREV. 7/6685-P/I.3.C**Risposta al Foglio del**N.° APP. A-B*

## OGGETTO:

Campagna di monitoraggio delle condizioni sanitarie di tutti i cittadini italiani (sia civili che militari) che, a qualunque titolo, hanno operato od operano nei territori del Kosovo e della Bosnia-Herzegovina.

*Roma, 15/3/2004*Al Ministero degli affari esteri  
Ufficio di Gabinetto

ROMA

Al Dipartimento della protezione civile  
ROMAAl Ministero dell'interno  
Dipartimento dei vigili del fuoco, del  
soccorso pubblico e della difesa civile  
ROMAAlla conferenza dei Presidenti delle  
Regioni e delle Province autonome  
ROMAAll'Unione delle Province italiane  
ROMAAll'A.N.C.I.  
ROMAAlla Croce Rossa Italiana  
Via Toscana, 12  
ROMA

Il decreto legge 29 dicembre 2000, convertito nella legge n.27 del 28 febbraio 2001, all'articolo 4-bis prevede la realizzazione di un monitoraggio delle condizioni sanitarie di tutti i cittadini italiani (sia civili che militari) che, a qualunque titolo, hanno operato (a partire dal 1° agosto 1994) od operano nei territori del Kosovo e della Bosnia-Erzegovina. Per la concreta realizzazione di tale campagna di monitoraggio (a cui ogni avente titolo può volontariamente aderire e che si sostanzia in una serie di visite mediche e di esami di laboratorio, effettuati gratuitamente presso strutture sanitarie diffuse su tutto il territorio nazionale), con Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano datato 30 maggio 2002 è stato conseguentemente stabilito un protocollo operativo ed è stata altresì prevista l'istituzione di un Comitato scientifico che ne garantisca lo svolgimento.

Il suddetto Comitato, costituito con decreto interministeriale 10 novembre 2003, ha già dato corso ai propri lavori, facendo emergere, tra le altre priorità iniziali, la necessità di ricostruire una *lista del personale civile che abbia operato o operi nei territori su indicati a partire dal 1° agosto 1994*. Proprio alla luce di tale circostanza si invitano codeste Istituzioni, ove siano ricorse le condizioni di un passato o presente, diretto o indiretto Loro coinvolgimento in missioni umanitarie di pace nelle aree e nel periodo in argomento, a comunicare (acquisito il consenso degli interessati tramite la sottoscrizione della nota in All. A e ponendo particolare cura al fatto che gli interessati esprimano tale consenso anche barrando i termini "non autorizza" e "non ne autorizza" inseriti nel testo della nota stessa, della quale si prega di voler ritrasmettere copia, unitamente alla restante documentazione richiesta) un elenco nominativo delle persone che vi abbiano partecipato e/o che vi stiano partecipando sotto la propria egida completo, per ciascuna persona, di ogni informazione utile ad un eventuale, successivo contatto (indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, ecc.), secondo il modello riportato in Allegato B. Nel caso invece in cui gli interessati non forniscano il proprio consenso al trattamento dei dati personali si prega di voler ugualmente restituire copia della nota in All. A, debitamente compilata, sottoscritta e con i termini "autorizza" e "ne autorizza" - inseriti nel testo della nota medesima - barrati.

Il medesimo Comitato scientifico ha, inoltre, fatto emergere l'opportunità di pubblicizzare al meglio l'avvio della realizzazione della campagna di monitoraggio sanitario in argomento e,

pertanto, si sarà grati a codeste Istituzioni se – con ogni consentita urgenza – vorranno diffondere, presso altri Soggetti fisici o giuridici che possano essere interessati, le informazioni contenute nella presente.

Si resta in attesa di un pronto e cortese riscontro anche nell'evenienza in cui codeste Istituzioni non siano state e non siano coinvolte in missioni umanitarie di pace nelle aree interessate e nel periodo preso in considerazione ovvero nell'eventualità che, pur coinvolte, codeste Istituzioni non dispongano nè possano disporre del richiesto elenco. Nell'eventualità, infine, che codeste Istituzioni siano state coinvolte nelle missioni umanitarie in parola ma non abbiano ricevuto il consenso di parte o di tutti gli interessati all'inserimento del loro nominativo nell'elenco di cui trattasi, si prega di voler fornire almeno il dato numerico assoluto di questi ultimi, fatta salva la riserva di eventuali e successive richieste di ulteriore collaborazione onde approfondire i fattori di esclusione dalla presente ed iniziale ricognizione della popolazione civile di riferimento.

Nel ringraziare per la collaborazione che si vorrà fornire all'iniziativa, si riportano da ultimo i nominativi ed i recapiti dei funzionari dell'Amministrazione sanitaria centrale ai quali rivolgersi per ogni chiarimento nonchè i riferimenti normativi necessari:

Dott.ssa Annamaria De Martino – 06/59944237 – [a.demartino@sanita.it](mailto:a.demartino@sanita.it)

Dott. Fulvio Nanni – telefono 06/59944402 – [f.nanni@sanita.it](mailto:f.nanni@sanita.it)

Dott. Lorenzo Spizzichino – telefono 06/59944276 – [l.spizzichino@sanita.it](mailto:l.spizzichino@sanita.it)

Dott.ssa Stefania Vasselli – telefono 06 59944998 – [s.vasselli@sanita.it](mailto:s.vasselli@sanita.it)

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2000), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n.27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag.6) recante: “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania” – Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 50 del 1° marzo 2001

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome: Accordo in data 30 maggio 2002 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul protocollo operativo dell'indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo – Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 1 del 2 gennaio 2003

Decreto 22 ottobre 2002 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno recante: “Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 27 – Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 299 del 21 dicembre 2002

IL COORDINATORE DEL COMITATO SCIENTIFICO  
(Dott. Fabrizio OLEARI)

